

PROPOSTE EMENDATIVE CISL

A.C. 2987 Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti

Emendamento 1 – Articolo 1 (Clausole sociali e CCNL)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«Negli affidamenti dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo è assicurata l'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa vigente, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo la continuità occupazionale nei casi di successione degli affidamenti.»

Motivazione:

E' il cuore della posizione Cisl: tutela del lavoro e contrasto al dumping contrattuale.

Emendamento 2 – Articolo 1 (Legalità e sicurezza nei cantieri)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Per gli interventi infrastrutturali disciplinati dal presente articolo sono assicurati protocolli di legalità, sistemi di tracciabilità della filiera, verifiche sulla qualificazione delle imprese esecutrici e il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»

Motivazione:

Rafforza la qualità degli investimenti senza incidere sulla spesa pubblica.

Emendamento 3 – Articolo 3

All'art. 3: dopo la parola decarbonizzazione aggiungere "alla tutela e alla promozione dell'occupazione"

Motivazione:

Affinché la ragione della decarbonizzazione non sia scissa ma collegata alla tutela dell'occupazione, e che sia in linea al principio di una transizione giusta

Emendamento 4 – Articolo 4

(Premialità occupazionale)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«Nell'ambito dei criteri di concessione delle agevolazioni è riconosciuta una premialità ai progetti che prevedono occupazione stabile, programmi di formazione continua del personale, parità di genere, contrattazione collettiva di secondo livello e applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

Motivazione:

Collega gli incentivi del PNRR alla qualità del lavoro, principio che la CISL sostiene da tempo.

Emendamento 5 – Art. 6

Dopo l'art.6 aggiungere l'articolo "6-bis - Indennità di sospensione climatica"

1. Ai lavoratori di cui al Capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inquadrati come lavoratori autonomi, qualora un'ordinanza emanata da una pubblica autorità disponga la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per effetto di eventi climatici estremi o altre emergenze climatiche, è riconosciuta un'indennità per il periodo di sospensione dell'attività.
2. L'indennità è determinata in misura non inferiore all'80 per cento del compenso medio percepito nel trimestre precedente l'evento, riparametrato su base oraria o mensile.

In alternativa al comma 2:

«Ai lavoratori che abbiano effettuato, nel trimestre precedente, un numero di consegne non inferiore alla soglia individuata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riconosciuta un'indennità forfettaria pari a euro 12 per ciascuna ora di sospensione dell'attività.»

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, con riferimento ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, si provvede a valere sulle risorse della Gestione separata dell'INPS.
4. Ai lavoratori inquadrati come lavoratori autonomi occasionali l'indennità è riconosciuta a condizione che abbiano superato, nel trimestre precedente, una soglia minima di consegne individuata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione.

5. Il committente è tenuto a informare le rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative ovvero le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività.
6. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di calcolo, di richiesta e di erogazione dell'indennità, nonché le ulteriori disposizioni attuative necessarie.

Motivazione

Le varie ordinanze regionali per l'emergenza caldo vietano il lavoro all'aperto nella fascia 12:30 - 16:00 nei giorni con rischio "Alto", divieto che in diverse Regioni include esplicitamente i rider, anche quelli inquadrati come autonomi. Ma per questi ultimi l'interruzione del lavoro nelle fasce orarie a rischio si tramuta in una perdita di reddito, non essendo previsti indennizzi. L'emendamento è volto ad introdurre un sostegno al reddito per i rider costretti a sospendere il lavoro per le emergenze climatiche.